

PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR:

NULLA CAMBIA (PER ORA) PER I PUBBLICI DIPENDENTI

Continuano a pervenirci numerose richieste di chiarimenti da parte di colleghi preoccupati per il "destino" riservato al Trattamento di Fine Rapporto.

E', pertanto, utile precisare ulteriormente che lo schema di Decreto Legislativo approvato dal Governo il 1° luglio scorso, non trova, per il momento, applicazione nei confronti dei Lavoratori Pubblici.

Sull'argomento già sono intervenute le stesse Amministrazioni, alle quali erano state inoltrate domande e lettere di adesione o di opzione mentre l'INPDAP ha diramato un'opportuna nota che alleghiamo per ulteriore chiarezza.

Sul nostro sito web: www.uglstatali.it è già stata pubblicata, inoltre, una dettagliata documentazione in materia e, per ci volesse saperne di più, consigliamo di ricercare sul sito Confederale della UGL (www.ugl.it) l'argomento in questione.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: NON VALE, AL MOMENTO , PER I DIPENDENTI PUBBLICI LO SCHEMA DI DECRETO APPROVATO DAL GOVERNO

Lo schema di decreto legislativo, approvato il 1° luglio scorso dal Governo e contenente il testo unico della previdenza complementare, introduce importanti novità in materia di fondi pensione tra le quali spicca il conferimento tacito, o silenzio assenso, sulla destinazione del trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari.

In base a questo meccanismo, il dipendente che non si pronunci sulla destinazione del proprio tfr entro 6 mesi a partire dal 1° gennaio 2006 (ovvero entro i 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva), vedrà il tfr confluire automaticamente nei fondi pensione complementare.

Nello schema di decreto, tuttavia, è precisato che per i pubblici dipendenti rimarrà in vigore la previgente normativa fino a quando non sarà emanato uno specifico decreto di attuazione, previsto dall'art. 1. comma 2, lettera p), della legge delega 243/2004.

In altre parole, per i dipendenti pubblici, al momento, non troverebbero attuazione sia le regole relative al silenzio assenso sia tutte le altre nuove disposizioni presenti nello schema di decreto legislativo.

In attesa, pertanto, dell'emanazione dello specifico decreto di attuazione della legge delega 243/2004, nonché della versione finale del testo unico, che giungerà solo dopo il parere del Parlamento, per i dipendenti pubblici si confermano le indicazioni fornite dall'Istituto con le comunicazioni precedenti.

Si ribadisce, pertanto, che prima dell'emanazione del decreto di attuazione della lettera p) del comma 2 dell'art. 1 della legge delega 243/2004, non è possibile prevedere se e con quali limiti e modalità i dipendenti pubblici saranno interessati dall'applicazione del silenzio assenso sulla destinazione del tfr alla previdenza complementare. Pertanto, sarebbe consigliabile, al momento, astenersi dall'invio di eventuali manifestazioni di volontà, stante che le norme delegate di prossima emanazione potrebbero disporre la reiterazione della manifestazione di volontà già effettuata.

Non appena ci saranno novità in materia, saranno fornite tempestive e puntuali comunicazioni.

Roma, 5 luglio 2005